

Umbria

L.R. 23/12/1996, n. 33

Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Pubblicata nel B.U. Umbria 2 gennaio 1997, n. 1, S.O.

Art. 37

Occupazioni senza titolo.

[1. I Comuni possono disporre la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e che presentino apposita domanda entro novanta giorni dalla stessa data, a condizione che:

- a) l'occupazione sia in corso;
- b) gli occupanti siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione previsti dall'art. 4 e verificati dalla commissione di cui all'art. 12;
- c) gli occupanti provvedano al pagamento allo I.E.R.P., anche ratealmente, delle somme dovute per l'occupazione e le spese, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
- d) gli occupanti non siano stati diffidati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44.

2. Qualora il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 34] (40).

(40) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 55, comma 1, L.R. 28 novembre 2003, n. 23.